

CIRCOLARE N. 17/E



Roma, 31 marzo 2010

Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso

All. 1

OGGETTO: Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

INDICE

1.	<i>Premessa</i>	3
2.	<i>Modifiche alle “Disposizioni generali” del codice di procedura civile</i>	3
2.1.	<i>Incompetenza</i>	4
2.2.	<i>Litispendenza e continenza di cause</i>	5
2.3.	<i>Connessione</i>	6
2.4.	<i>Riassunzione della causa</i>	6
2.5.	<i>Ordinanza sulla ricusazione</i>	7
2.6.	<i>Procura alle liti</i>	7
2.7.	<i>Condanna alle spese</i>	8
2.8.	<i>Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese</i>	8
2.9.	<i>Responsabilità aggravata</i>	9
2.10.	<i>Principio del contraddittorio</i>	9
2.11.	<i>Disponibilità delle prove</i>	10
2.12.	<i>Pubblicità della sentenza</i>	10
2.13.	<i>Contenuto della sentenza</i>	10
2.14.	<i>Notificazioni</i>	11
2.15.	<i>Improrogabilità dei termini perentori</i>	11
3.	<i>Modifiche al processo di cognizione</i>	12
3.1.	<i>Difetto di rappresentanza o di autorizzazione</i>	13
3.2.	<i>Nomina del consulente tecnico</i>	13
3.3.	<i>Processo verbale e relazione</i>	13
3.4.	<i>Modo di notificazione della sentenza</i>	14
3.5.	<i>Mancata prosecuzione o riassunzione</i>	14
3.6.	<i>Estinzione del processo per inattività delle parti</i>	15
3.7.	<i>Decadenza dall’impugnazione</i>	16
3.8.	<i>Luogo di notificazione dell’impugnazione</i>	16
3.9.	<i>Domande ed eccezioni nuove</i>	17
3.10.	<i>Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione</i>	17
3.11.	<i>Provvedimenti sulle spese</i>	18
3.12.	<i>Riassunzione della causa</i>	18
4.	<i>Modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione</i>	19
4.1.	<i>Inammissibilità del ricorso</i>	19
4.2.	<i>Formulazione dei motivi</i>	19
5.	<i>Notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell’Avvocatura dello Stato</i>	20
6.	<i>Modifiche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative</i>	20
7.	<i>Disposizioni transitorie</i>	21
7.1.	<i>Giudizi pendenti al 1° marzo 2006</i>	22
7.2.	<i>Giudizi nei quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009</i>	23
7.3.	<i>Ricorsi riuniti</i>	23
8.	<i>Translatio iudicii</i>	24
9.	<i>Modifiche al ricorso straordinario al Capo dello Stato</i>	26

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, in vigore dal 4 luglio 2009.

La citata legge n. 69 del 2009 ha modificato alcune disposizioni del codice di procedura civile che trovano applicazione nel processo tributario stante il rinvio disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale “*I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile*”.

La presente circolare illustra le principali novità normative introdotte dalla legge n. 69 del 2009.

Nel commentare le singole disposizioni modificative del codice di procedura civile si avrà modo di evidenziare quelle che non trovano applicazione nel processo tributario dinanzi alle Commissioni tributarie.

In assenza di tale evidenziazione, si intende che la disposizione commentata si applica anche al processo tributario.

Per facilitarne la consultazione, si allega un prospetto comparativo delle modifiche normative più rilevanti introdotte dalla legge n. 69 del 2009.

2. Modifiche alle “Disposizioni generali” del codice di procedura civile

L’articolo 45 della legge n. 69 del 2009 ha modificato il libro primo del codice di procedura civile (“*Disposizioni generali*”) e, in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 38 (*Incompetenza*);
- articolo 39 (*Litispendenza e continenza di cause*);
- articolo 40 (*Connessione*);
- articolo 50 (*Riassunzione della causa*);
- articolo 54 (*Ordinanza sulla ricusazione*);
- articolo 83 (*Procura alle liti*);
- articolo 91 (*Condanna alle spese*);
- articolo 92 (*Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese*);
- articolo 96 (*Responsabilità aggravata*);
- articolo 101 (*Principio del contraddittorio*);
- articolo 115 (*Disponibilità delle prove*);
- articolo 120 (*Pubblicità della sentenza*);
- articolo 132 (*Contenuto della sentenza*);
- articolo 137 (*Notificazioni*);
- articolo 153 (*Improrogabilità dei termini perentori*).

2.1. Incompetenza

L'articolo 38 c.p.c., che disciplina le ipotesi di incompetenza per materia, per valore e per territorio nel processo civile, è stato modificato nella parte relativa alle modalità e ai tempi in cui l'incompetenza può essere eccepita in giudizio.

Si ritiene che tale disposizione non trovi applicazione nel processo tributario in quanto prevale, in materia, la norma speciale contenuta nell'articolo 5 del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato "*Incompetenza*".

2.2. Litispendenza e continenza di cause

Al fine di accelerare i tempi del processo, la modifica dell'articolo 39 c.p.c. prevede che la litispendenza e la continenza di cause siano dichiarate dal giudice con ordinanza, anziché con sentenza.

La norma in questione trova applicazione nel processo tributario, come espressamente chiarito dalla Corte di cassazione (Cass., 10 aprile 2000, n. 4509; cfr. anche Cass., SS. UU., 4 giugno 2008, n. 14815).

Intervenendo sul terzo comma del citato articolo 39 c.p.c., il legislatore fornisce altresì il criterio per individuare, in caso di litispendenza, il giudice adito per primo, dinanzi al quale la causa deve proseguire.

Al riguardo, si afferma che la priorità temporale di una causa rispetto ad un'altra, determinata, in via generale, dalla notificazione della citazione o del ricorso, deve invece essere individuata, nei giudizi incardinati davanti al giudice con il deposito del ricorso (quelli, ad esempio, di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di opposizione a sanzioni amministrative) avendo riguardo alla data di deposito del ricorso stesso.

Resta confermato che il giudizio tributario si intende proposto alla data di notifica del ricorso, alla quale pertanto occorre fare riferimento, ai fini che qui interessano, per l'individuazione della causa instaurata per prima (cfr. circolare n. 41/E dell'11 settembre 2009, punto 2.2; circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, punto 11.2; in senso conforme, circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007).

2.3. Connessione

La novità di cui all'articolo 40, primo comma, c.p.c. concerne l'utilizzo da parte del giudice dello strumento dell'ordinanza, anziché della sentenza, ogni qual volta, nell'ipotesi di connessione di cause, debba essere fissato un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale o davanti a quello preventivamente adito.

2.4. Riassunzione della causa

In caso di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, l'articolo 50 c.p.c. dispone il dimezzamento del termine previsto per la riassunzione della causa che viene ridotto, pertanto, da sei a tre mesi.

Al riguardo si evidenzia che il novellato articolo 50 c.p.c. non trova applicazione nel processo tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell'articolo 5 del D. Lgs. n. 546 del 1992, il quale, al comma 4, esclude l'applicabilità del regolamento di competenza e al comma 5 prevede che *“La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue”*.

Ne consegue che nel processo tributario le parti, in caso di dichiarazione di incompetenza della Commissione tributaria adita, mantengono la facoltà di riassumere il processo nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza medesima.

2.5. Ordinanza sulla ricusazione

Con la modifica all'articolo 54, terzo comma, c.p.c., è stata innalzata a 250 euro la pena pecuniaria che il giudice può irrogare alla parte – e non più anche al difensore – che ha proposto la ricusazione del giudice, in caso di rigetto o di inammissibilità della ricusazione stessa.

L'attuale previsione, secondo la quale il giudice “*può condannare*” la parte ad una pena pecuniaria, recepisce le statuizioni della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui prevedeva che “*l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ‘condanna’ la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria anziché prevedere che ‘può condannare’ la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria*” (Corte cost., 21 marzo 2002, n. 78).

Al riguardo si ritiene che l'articolo 54 c.p.c. trova applicazione nel processo tributario per effetto del rinvio disposto dall'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “*L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili*”.

2.6. Procura alle liti

La novella dell'articolo 83, terzo comma, c.p.c. prevede la possibilità di conferire procura speciale ad un nuovo difensore, che si aggiunga o si sostituisca al precedente, direttamente in calce o a margine della memoria di nomina.

Non si ravvisano impedimenti all'applicazione della nuova disposizione al giudizio tributario, per il quale – con norma analoga a quella in esame (articolo 12, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992) – si prevede in modo più generico che l'incarico al difensore possa essere conferito, oltre che con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche “*in calce o a margine di un atto del processo*”.

Con circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 è stato già chiarito peraltro che il comma 3 dell'articolo 12 del D. Lgs n. 546 del 1992 detta regole sulla procura alle liti mutate in gran parte dall'articolo 83 c.p.c..

2.7. Condanna alle spese

L'articolo 91 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, prevede che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, il giudice condanna alle spese del processo la parte che ha opposto rifiuto alla predetta proposta.

Considerato che la disciplina generale della condanna alle spese di lite di cui all'articolo 91 c.p.c. trova applicazione, come chiarito dalla circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 (nella parte in commento all'articolo 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992), anche nel processo tributario, si ritiene che la citata disposizione possa trovare applicazione anche nel processo tributario, ancorché la “conciliazione giudiziale” di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992 preveda una disciplina diversa dalla “proposta conciliativa” cui si riferisce l'articolo 91 c.p.c..

In attesa che si consolidi al riguardo l'indirizzo della giurisprudenza, gli Uffici, nei casi in cui il contribuente abbia rifiutato la proposta di conciliazione giudiziale formulata, anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito d'ufficio dal giudice, avanzeranno richiesta di condanna alle spese subordinandola alla circostanza che la Commissione tributaria decida in senso conforme alla proposta di conciliazione ovvero in termini ancora più favorevoli all'Ufficio.

2.8. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Il nuovo articolo 92 c.p.c. impone l'esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle “*altre gravi ed eccezionali ragioni*” che

inducono il giudice a compensare le spese giudiziali, non essendo più sufficienti “*giusti motivi*” per soprassedere alla condanna della parte soccombente.

2.9. Responsabilità aggravata

L’articolo 96, primo comma, prevede che, se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

Inserendo un nuovo comma al citato articolo 96 c.p.c., la legge n. 69 del 2009 prevede che il giudice “*in ogni caso*”, quando pronuncia sulle spese, possa condannare, anche d’ufficio, il soccombente al pagamento non solo delle spese di lite, ma anche di una somma equitativamente determinata a favore di controparte. Rispetto alla previsione del primo comma non occorre, quindi, né l’istanza di parte né l’esatta quantificazione di un danno.

2.10. Principio del contraddittorio

Con la modifica dell’articolo 101 c.p.c., il legislatore, sulla falsariga di quanto già previsto per il giudizio di legittimità all’articolo 384, terzo comma, c.p.c., ha previsto che, anche nei gradi di merito, le parti possono depositare memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio.

Tale disposizione trova applicazione quando la Commissione tributaria intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio come, ad esempio, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

2.11. Disponibilità delle prove

La novella dell'articolo 115 c.p.c. recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “*pacifici*” se la controparte li abbia esplicitamente ammessi ovvero abbia assunto una posizione difensiva incompatibile con la loro negazione, ammettendone così implicitamente l'esistenza (Cass., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5488).

La norma impone agli Uffici di contestare punto per punto, nei propri atti difensivi, i fatti enunciati nel ricorso del contribuente, evitando formule generiche (sulla costituzione in giudizio cfr. circ. n. 98/E del 1996).

2.12. Pubblicità della sentenza

L'articolo 120, primo comma, c.p.c. prevede che il giudice, su istanza di parte, ordini la pubblicazione della decisione di merito, qualora ritenga che ciò possa contribuire a riparare il danno. Detta pubblicità avviene a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche.

Nella nuova formulazione, il citato articolo prevede che detta pubblicizzazione possa avvenire anche tramite radio, televisione o *internet* e che possa essere ordinata dal giudice anche per riparare il danno nel caso di responsabilità aggravata *ex* articolo 96 c.p.c..

2.13. Contenuto della sentenza

Il novellato articolo 132, secondo comma, numero 4), c.p.c., annovera, tra gli elementi costituenti il contenuto della sentenza, “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*”. In parallelo anche all'articolo 118, primo comma, disp. att. c.p.c., si prevede che la motivazione della sentenza di cui

all'articolo 132, secondo comma, numero 4), c.p.c. implica la *“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”*.

Si ritiene che i novellati articoli 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. non trovino applicazione nel processo tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la sentenza deve contenere *“la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”*.

2.14. Notificazioni

Con l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 137 c.p.c. si è inteso disciplinare la notificazione o la comunicazione di documenti informatici, qualora il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata nei seguenti termini: *“Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile”*.

2.15. Improrogabilità dei termini perentori

Ai sensi dell'articolo 184-bis c.p.c, ora abrogato dall'articolo 46, comma 3, della legge n. 69 del 2009, *“la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini”*. Tale disposizione risultava di fatto applicabile

soltanto alle attività difensive inerenti alla fase istruttoria (Cass., sez. V, 30 luglio 2002, n. 11218).

Con l'introduzione del secondo comma all'articolo 153 c.p.c. viene generalizzata la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di ottenere la rimessione in termini a proprio favore.

3. Modifiche al processo di cognizione

L'articolo 46 della legge n. 69 del 2009 ha modificato i seguenti articoli del secondo libro del codice di procedura civile ("*Del processo di cognizione*"):

- articolo 182 (*Difetto di rappresentanza o di autorizzazione*);
- articolo 191 (*Nomina del consulente tecnico*);
- articolo 195 (*Processo verbale e relazione*);
- articolo 285 (*Modo di notificazione della sentenza*);
- articolo 305 (*Mancata prosecuzione o riassunzione*);
- articolo 307 (*Estinzione del processo per inattività delle parti*);
- articolo 327 (*Decadenza dall'impugnazione*);
- articolo 330 (*Luogo di notificazione della impugnazione*);
- articolo 345 (*Domande ed eccezioni nuove*);
- articolo 353 (*Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione*);
- articolo 385 (*Provvedimenti sulle spese*);
- articolo 392 (*Riassunzione della causa*).

3.1. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

La novella dell'articolo 182, secondo comma, c.p.c. disciplina più dettagliatamente la fattispecie in cui il giudice rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore. In tal caso, egli assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. Viene altresì chiarito che l'osservanza del termine sana i vizi e che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

3.2. Nomina del consulente tecnico

La novità dell'articolo 191, primo comma, c.p.c. è rappresentata dalla previsione secondo la quale il giudice, nell'ordinanza di nomina del consulente tecnico, deve ora formulare allo stesso i quesiti di natura tecnica in ordine ai quali si chiede la consulenza.

3.3. Processo verbale e relazione

Il novellato articolo 195, terzo comma, c.p.c. prevede che il consulente tecnico sia tenuto a trasmettere la propria relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice deve fissare il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione nonché il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

3.4. Modo di notificazione della sentenza

L'articolo 285 c.p.c., già prima della riforma, prevedeva che, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza dovesse essere effettuata, su istanza di parte, a norma del primo e del terzo comma dell'articolo 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito oppure nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto della parte che si è costituita personalmente.

Per effetto della modifica dell'articolo 285 c.p.c. che rinvia all'intero articolo 170 c.p.c., è ora prevista l'applicabilità anche del secondo comma del citato articolo 170 c.p.c.; pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, è sufficiente la consegna di una sola copia della sentenza al procuratore, anche se quest'ultimo si è costituito per più parti.

Si ritiene che l'articolo 285 c.p.c. non trovi applicazione nel processo tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell'articolo 38 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Tuttavia è opportuno che gli Uffici, in via prudenziale, tengano conto anche di notifiche irrituali della sentenza ai fini del calcolo del termine breve di impugnazione.

3.5. Mancata prosecuzione o riassunzione

La modifica dell'articolo 305 c.p.c. comporta il dimezzamento del termine previsto per la prosecuzione o riassunzione del processo in caso di interruzione del giudizio, che non è più di sei mesi, bensì di tre mesi dall'interruzione stessa.

Si ritiene che il novellato articolo 305 c.p.c. non sia applicabile al processo tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell'articolo 43, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992; ne consegue che il termine previsto per la prosecuzione/riassunzione del processo tributario, in caso di interruzione del

giudizio per i motivi di cui al precedente articolo 40 del D. Lgs. n. 546 del 1992, è di sei mesi dalla data del provvedimento di dichiarazione dell'interruzione.

3.6. Estinzione del processo per inattività delle parti

Intervenendo sull'articolo 307, primo comma, c.p.c., il legislatore ha inteso ridurre da un anno a tre mesi il termine entro il quale il processo, a pena di estinzione, deve essere riassunto nel caso in cui nessuna parte si sia costituita ovvero il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

È da ritenere che il primo ed il secondo comma del citato articolo 307 c.p.c. non trovino applicazione nel processo tributario, considerato che il D. Lgs. n. 546 del 1992, detta una disciplina speciale per la mancata costituzione delle parti. In caso di mancata costituzione del ricorrente, l'articolo 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede, infatti, l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non sanabile dalla costituzione del resistente.

Si applica invece anche al processo tributario il nuovo terzo comma dell'articolo 307 c.p.c., nella parte in cui prevede il dimezzamento del termine massimo - da sei a tre mesi - entro il quale il giudice può ordinare alle parti di proseguire, riassumere o integrare il giudizio. Tale disposizione è infatti compatibile con il disposto di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che *“Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”*.

Nel processo tributario non trova applicazione, infine, il quarto comma dell'articolo 307 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo può essere dichiarata anche d'ufficio senza che sia necessaria l'eccezione di parte; ciò in quanto prevale la norma speciale di cui all'articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n.

546 del 1992, la quale già prevede che “*L’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti*”.

3.7. Decadenza dall’impugnazione

Intervenendo sul primo comma dell’articolo 327 c.p.c., la legge n. 69 del 2009 dispone la riduzione da un anno a sei mesi del termine – decorrente dalla pubblicazione della sentenza – entro cui, in assenza di notifica della sentenza stessa, è possibile proporre l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 c.p.c. (revocazione ordinaria).

La norma si applica anche al processo tributario per effetto del richiamo di cui agli articoli 38 e 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

La novità in esame non incide sul termine lungo previsto per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione *ex* articolo 391-*bis* c.p.c., che non ha subito modifiche.

3.8. Luogo di notificazione dell’impugnazione

La modifica di cui all’articolo 330, primo comma, c.p.c. vale a precisare che, qualora la parte nell’atto di notificazione della sentenza abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo così indicato; altrimenti, l’impugnazione si notifica “*ai sensi dell’articolo 170*”, ossia presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio

L’art. 330 c.p.c. è applicabile al processo tributario (cfr. Cass., SS.UU., 15 dicembre 2008, n. 29290; Cass., sez. V, 18 novembre 2009, n. 24302); nei casi

dubbi, gli Uffici valutano l'opportunità di notificare l'impugnazione anche ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992, ossia anche presso il domicilio eletto dalla parte.

3.9. Domande ed eccezioni nuove

La novità introdotta dalla modifica di cui all'articolo 345, terzo comma, c.p.c. è rappresentata dal divieto esplicito della produzione di nuovi documenti in appello.

La disposizione non si applica al processo tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “*È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti*”; ne consegue che nel processo tributario le parti mantengono la facoltà di produrre nuovi documenti nel grado di appello.

3.10. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

All'articolo 353 c.p.c., secondo comma, il termine entro cui le parti devono riassumere il processo nel caso di rinvio da parte del giudice dell'appello al giudice di primo grado che abbia denegato la propria giurisdizione, è stato ridotto da sei a tre mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza d'appello.

Tale disposizione non trova applicazione nel processo tributario in quanto l'articolo 59, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato “*Rimessione alla commissione provinciale*”, prevede espressamente che “*Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte*”.

3.11. *Provvedimenti sulle spese*

La legge n. 69 del 2009 ha abrogato il quarto comma dell'articolo 385 c.p.c., che consentiva alla Corte di cassazione di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata qualora abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito anche solo con colpa grave.

L'abrogazione si spiega in ragione della modifica, apportata dall'articolo 45 della legge n. 69 del 2009, all'articolo 96 c.p.c. (v. commento al punto 2.9), per effetto della quale si è inteso generalizzare il principio secondo cui il giudice, in sede di pronuncia sulle spese, può condannare, anche d'ufficio – e quindi non più soltanto a seguito di istanza di parte – il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore di controparte.

3.12. *Riassunzione della causa*

Per effetto della modifica apportata all'articolo 392, primo comma, c.p.c., nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia accolto il ricorso rinviando la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il termine previsto per la riassunzione del giudizio non è più di un anno, bensì di tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della sentenza della Corte di cassazione.

Al riguardo si evidenzia che il novellato articolo 392, primo comma, c.p.c. non si applica al processo tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell'articolo 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Ne consegue che nel processo tributario il termine previsto per la riassunzione del giudizio è di un anno dal deposito della sentenza.

4. Modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione

L'articolo 47 della legge n. 69 del 2009 ha modificato ulteriormente il libro secondo del codice di procedura civile; in particolare:

- ha introdotto l'articolo 360-*bis* (*Inammissibilità del ricorso*);
- ha abrogato l'articolo 366-*bis* (*Formulazione dei motivi*).

4.1. Inammissibilità del ricorso

Il nuovo articolo 360-*bis* c.p.c. introduce un filtro per l'accesso al giudizio di legittimità, assicurato dalla previsione di due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, che sostituiscono quelle previste dall'ormai abrogato articolo 366-*bis* c.p.c..

Più precisamente, le nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione ricorrono quando:

1) il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

4.2. Formulazione dei motivi

Con l'abrogazione dell'articolo 366-*bis* c.p.c., a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, non è più contemplata l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla omessa o non chiara formulazione del quesito di diritto o indicazione del fatto controverso.

5. Notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato

L'articolo 55 della legge n. 69 del 2009 ha modificato la disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale viene riconosciuta la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.

In particolare, il citato articolo 55 ha previsto che le notificazioni possano essere eseguite dall'Avvocatura dello Stato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Allo scopo è prevista l'istituzione di un registro cronologico, numerato e vidimato ai sensi di legge, per ciascuna Avvocatura distrettuale e per l'Avvocatura generale dello Stato.

6. Modifiche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative

A norma dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati, a cura della cancelleria, sia all'opponente sia all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

L'articolo 56 della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto un periodo al secondo comma del citato articolo 23 della legge n. 689 del 1981 statuendo l'equivalenza tra la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto e la notifica degli stessi.

Prima della modifica in commento risultava, invece, irrilevante che l'amministrazione opposta avesse avuto notizia del ricorso stesso, attraverso l'ordine del giudice di depositare la documentazione di cui al secondo comma

dell'articolo 23, posto che tale ordine non equivaleva alla notifica prescritta dal medesimo secondo comma (Cass., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15243).

Per quanto di competenza dell'Agenzia delle entrate, la modifica rileva soprattutto nei giudizi di opposizione in materia di sanzioni per lavoro irregolare o per utilizzo di dipendenti pubblici senza la prescritta autorizzazione (cfr. circolari n. 56/E del 24 settembre 2008 e n. 25/E del 21 marzo 2002; Corte cost., 14 maggio 2008, n. 130).

7. Disposizioni transitorie

L'articolo 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009 stabilisce che le modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data della sua entrata in vigore (per la definizione di giudizio tributario pendente si rinvia ai documenti di prassi citati al punto 2.2 della presente circolare).

In proposito si evidenzia che “...per ‘giudizio’ si intende... non il grado, bensì l'intero processo - come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, anche successiva, di questa Corte (ex multis, Cass. 3999/1998, 1358/1999, 13147/2003, 16347/2004) - in mancanza di specificazioni, da parte del legislatore, che possano collegare l'espressione usata ad una singola fase del procedimento (Cass. 1358/1999, cit.)” (Cass., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11006).

Al riguardo si ricorda che il giudizio tributario si considera instaurato alla data di notifica del ricorso e non a quella di deposito.

Tuttavia, gli Uffici, in via prudenziale, considereranno dimezzato il termine lungo di impugnazione di cui al modificato art. 327 c.p.c. anche in riferimento ai ricorsi notificati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e depositati successivamente alla predetta data.

Vi sono varie eccezioni al predetto principio generale che vengono indicate, per quanto interessa in questa sede, nei punti successivi.

7.1. Giudizi pendenti al 1° marzo 2006

L'articolo 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 prevede che le disposizioni in materia di computo dei termini, di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 c.p.c., si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

Con circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007 è stato chiarito che le modifiche apportate ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 c.p.c. dall'articolo 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, si applicavano ai processi instaurati in primo grado dopo il 1° marzo 2006.

L'articolo 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 ha esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 155 c.p.c. anche ai procedimenti già pendenti il 1° marzo 2006.

Conseguentemente, anche ai processi incardinati fino al 1° marzo 2006 deve ritenersi applicabile la regola secondo cui i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo.

In proposito si precisa che *“l'effetto dell'articolo 59 (recte 58, n.d.r.), comma 3 è soltanto quello di far cessare l'ultrattività del regime del vecchio articolo 155 c.p.c. (senza il quinto comma, che ora vi figura), già sancita indefinitamente per i processi iniziati prima del 1 marzo 2006 dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 4, con riferimento ai termini che verranno a scadenza per detti processi dopo la data di entrata in vigore dello stesso articolo 59 (recte 58, n.d.r.). La detta ultrattività resterà immutata, invece, per i termini che risulteranno già consumati, cioè già scaduti prima di essa”* (Cass., sez. III, 3 luglio 2009, n. 15636).

7.2. Giudizi nei quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009

A norma dell'articolo 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009, le disposizioni relative all'introduzione dell'articolo 360-*bis* c.p.c. ed all'abrogazione dell'articolo 366-*bis* c.p.c. si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore legge n. 69 del 2009.

7.3. Ricorsi riuniti

Per il caso di riunione di ricorsi, di cui solo alcuni sottoposti alla disciplina dettata dalla legge n. 69 del 2009, mancano disposizioni speciali.

Né è maturata una univoca posizione giurisprudenziale sulla natura dei ricorsi riuniti e sulla relativa disciplina applicabile.

Da un lato, parte della giurisprudenza di legittimità afferma che i ricorsi riuniti dal giudice, benché istruiti e decisi congiuntamente, mantengono la propria autonomia, così che la pronuncia del giudice, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio. In tal senso: Cass., sez. III, 14 marzo 1988, n. 2425; Cass., sez. I, 7 settembre 1991, n. 9430; Cass., sez. V, 10 settembre 2004, n. 18271. In particolare, la richiamata sentenza n. 9430 del 1991 ha chiarito che: “...l'opportunità e l'esigenza processuale della riunione delle cause non possono influire sulla loro individualità e distinzione anche con riferimento alle regole processuali applicabili a ciascuna di esse”.

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, una volta disposta la riunione, i ricorsi perdono la loro autonomia, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione per una stessa parte (cfr. Cass., sez. lav., 7 marzo 1990, n. 1783).

Ciò premesso, nei casi di riunione dei ricorsi, al fine di evitare possibili declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita in relazione alla disciplina applicabile, gli Uffici faranno applicazione, in via prudenziale, della disciplina più restrittiva (ad esempio, con riferimento alle impugnazioni di cui all'articolo 327, primo comma, c.p.c., applicheranno la disciplina prevista dalla legge n. 69 del 2009, la quale ha disposto la riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi).

8. *Translatio iudicii*

L'articolo 59 della legge n. 69 del 2009 detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Detto articolo tiene conto degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77) e dalla Corte di cassazione (Cass., SS.UU., 22 febbraio 2007, n. 4109; Cass., SS.UU., 28 febbraio 2007, n. 4636) in materia di *translatio iudicii*.

In merito alla *translatio iudicii* si rinvia ai chiarimenti forniti con circolare n. 56/E del 24 settembre 2008, che ha recepito l'orientamento della Corte costituzionale sulle controversie in materia di sanzioni irrogate per violazioni di norme non tributarie dagli Uffici finanziari (Corte cost., 14 maggio 2008, n. 130).

L'articolo in argomento non modifica il codice di procedura civile e fa espressamente salva la disciplina dell'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'articolo 41 c.p.c..

Ai sensi del citato articolo 59, comma 1, il giudice che, in sede civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudizi speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti, anche in altro processo.

I commi successivi riguardano gli aspetti procedurali e gli effetti conseguenti alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice adito; in particolare:

- se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. La domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile;
- se le sezioni unite della Corte di cassazione non si sono già pronunciate in ordine alla specifica questione di giurisdizione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ferme restando in ogni caso le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

I termini fissati per la riassunzione o prosecuzione del giudizio sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio. In ogni caso, l'estinzione impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate nel giudizio "traslato" come argomenti di prova che, in quanto tali, possono influire sulla decisione del giudice.

9. Modifiche al ricorso straordinario al Capo dello Stato

In materia di rimedi giustiziali del privato contro la pubblica amministrazione, l'articolo 69 della legge n. 69 del 2009 ha modificato gli articoli 13, primo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il nuovo articolo 13, primo comma, prevede la sospensione del procedimento per l'emanazione del parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ogniqualvolta risulti pregiudiziale la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

Secondo la nuova versione dell'articolo 14, la decisione sul ricorso straordinario deve obbligatoriamente conformarsi al parere del Consiglio di Stato, essendo stata soppressa la facoltà del Ministro competente di sottoporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme.

Al riguardo si evidenzia che in materia tributaria non è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto la giurisdizione delle commissioni tributarie è esclusiva ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il Consiglio di Stato in sede consultiva, invero, ha precisato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile nei casi in cui la competenza assegnata ad un plesso giurisdizionale sia di carattere funzionale ed

inderogabile, in quanto “*La devoluzione della materia ad un determinato giudice con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario*” (cfr. Consiglio di Stato, adunanza generale del 10 giugno 1999).

Inoltre, con il parere n. 633 del 24 giugno 1986, lo stesso Consiglio di Stato si è espresso nel senso di ritenere la giurisdizione della Commissioni tributarie “esclusiva”, con la conseguenza che la proposizione dell’azione innanzi ad altro organo giurisdizionale o amministrativo comporta l’inammissibilità dell’istanza. Tale orientamento è stato confermato in più occasioni (vd., fra i tanti pareri del Consiglio di Stato, sez. III, 14 giugno 1994, n. 1495; 14 maggio 2002, n. 199; 5 luglio 2005, n. 9443).

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici.

Codice Procedura Civile Vecchio Testo	Codice Procedura Civile Nuovo Testo	D.Lgs. 546/1992
7. Competenza del giudice di pace. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.	7. Competenza del giudice di pace. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.	NON RILEVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO (di seguito, solo NON RILEVA)

38. Incompetenza. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.	38. Incompetenza L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.	NON RILEVA
39. Litispendenza e continenza di cause. Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con sentenza la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente	39. Litispendenza e continenza di cause. Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della	RILEVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO (di seguito, solo RILEVA)

proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.	continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.	
40. Connessione. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. Omissis	40. Connessione. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. Omissis	RILEVA
42. Regolamento necessario di competenza. La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.	42. Regolamento necessario di competenza. L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.	NON RILEVA
43. Regolamento facoltativo di competenza. La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si	43. Regolamento facoltativo di competenza. Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.	NON RILEVA

applica la disposizione dell'articolo 48.		
44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza. La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.	44. Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza. L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.	NON RILEVA
45. Conflitto di competenza. Quando, in seguito alla sentenza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.	45. Conflitto di competenza. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.	NON RILEVA
47. Procedimento del regolamento di competenza Omissis Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. Omissis	47. Procedimento del regolamento di competenza Omissis Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. Omissis	NON RILEVA
49. Sentenza di regolamento di competenza. Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termi-	49. Ordinanza di regolamento di competenza. Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine pre-	NON RILEVA

ne previsto nell'articolo 47, ultimo comma. Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.	visto nell'articolo 47, ultimo comma. Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.	
50. Riassunzione della causa. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.	50. Riassunzione della causa. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.	NON RILEVA
54. Ordinanza sulla ricusazione. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52. L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 5. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.	54. Ordinanza sulla ricusazione. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.	RILEVA
67. Responsabilità del custode.	67. Responsabilità del custode. Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue	NON RILEVA

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a euro 10. Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.	l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500. Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.	
83. Procura alle liti. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.	83. Procura alle liti. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.	RILEVA
91. Condanna alle spese.	91. Condanna alle spese.	RILEVA

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.	Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.	
92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.	92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.	RILEVA
96. Responsabilità aggravata.	96. Responsabilità aggravata.	RILEVA

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.	Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.	
101. Principio del contraddittorio. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.	101. Principio del contraddittorio. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.	RILEVA
115. Disponibilità delle prove. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.	115. Disponibilità delle prove. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella co-	RILEVA

	mune esperienza.	
118. Ordine d'ispezione di persone e di cose. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro 5.	118. Ordine d'ispezione di persone e di cose. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.	NON RILEVA
120. Pubblicità della sentenza. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.	120. Pubblicità della sentenza. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.	RILEVA
132. Contenuto della sentenza. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana. Essa deve contenere:	132. Contenuto della sentenza. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana. Essa deve contenere:	NON RILEVA

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.	1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento	
137. Notificazioni Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce	137. Notificazioni Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso	RILEVA

all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.	strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.	
153. Improrogabilità dei termini perentori. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.	153. Improrogabilità dei termini perentori. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimesa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.	RILEVA

155, commi 4, 5 e 6. Computo dei termini Omissis Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.	58, comma 3, L. n. 69/2009.	RILEVA
163. Contenuto della citazione Omissis L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni	163. Contenuto della citazione Omissis L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore in-	NON RILEVA

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 Omissis	tende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 Omissis	
182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.	182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.	RILEVA
184-bis. Rimessione in termini. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini	ABROGATO <i>(N.B. norma trasfusa nel nuovo art. 153 c.p.c.)</i>	RILEVA

Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma.		
191. Nomina di consulente tecnico. Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.	191. Nomina di consulente tecnico. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.	RILEVA
195. Processo verbale e relazione. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.	195. Processo verbale e relazione. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.	RILEVA

249. Facoltà d’astensione. Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.	249. Facoltà d’astensione. Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.	NON RILEVA
255. Mancata comparizione dei testimoni. Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.	255. Mancata comparizione dei testimoni. Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.	NON RILEVA
	257-bis. – Testimonianza scritta Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia	NON RILEVA

	notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.	
279. Forma dei provvedimenti del collegio. Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza. Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giuri-	279. Forma dei provvedimenti del collegio. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.	NON RILEVA

sdizione o di competenza; 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa; 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.	Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa; 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.	
---	--	--

285. Modo di notificazione della sentenza. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.	285. Modo di notificazione della sentenza. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170.	IN EVIDENZA
291. Contumacia del convenuto. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.	<u>La norma è rimasta immutata.</u> Ai sensi dell'art. 46, coma 24: <i>Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.</i>	NON RILEVA
296. Sospensione su istanza delle parti. Il giudice istruttore su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.	296. Sospensione su istanza delle parti. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.	NON RILEVA
297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.	297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.	NON RILEVA

300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace. Omissis Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.	300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace. Omissis Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.	NON RILEVA
305. Mancata prosecuzione o riassunzione. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.	305. Mancata prosecuzione o riassunzione. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.	NON RILEVA
307. Estinzione del processo per inattività delle parti. Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.	307. Estinzione del processo per inattività delle parti. Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse	NON RILEVA

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.	disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.	NON RILEVA RILEVA NON RILEVA
310. Effetti dell'estinzione del processo. L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.	310. Effetti dell'estinzione del processo. L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.	NON RILEVA

327. Decadenza dall'impugnazione. Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.	327. Decadenza dall'impugnazione. Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.	RILEVA
330. Luogo di notificazione dell'impugnazione. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio Omissis	330. Luogo di notificazione dell'impugnazione. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio Omissis	RILEVA
345. Domande ed eccezioni nuove. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza	345. Domande ed eccezioni nuove. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.	NON RILEVA

stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.	Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.	
353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza. Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.	353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.	NON RILEVA
	360-bis. Inammissibilità del ricorso Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.	RILEVA
366-bis. Formulazione dei motivi. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1),	abrogato	RILEVA

2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.		
375. Pronuncia in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 6. dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis.	375. Pronuncia in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.	RILEVA
376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente	376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di	RILEVA

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.	consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale. N.B. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente: «Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».	
380-bis. Procedimento per la decisione in camera di consiglio. Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per	380-bis. Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque	RILEVA

l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5). Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.	giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.	
385. Provvedimenti sulle spese. La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.	385. Provvedimenti sulle spese. La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. abrogato	RILEVA
392. Riassunzione della causa. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla	392. Riassunzione della causa. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione	NON RILEVA

pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.	della sentenza della Corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.	
442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.	442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.	NON RILEVA
444. Giudice competente. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede	444. Giudice competente. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla	NON RILEVA

l'ufficio del porto di iscrizione della nave. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.	pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.	
--	--	--

	540-bis. Integrazione del pignoramento Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.	NON RILEVA
	614-bis. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare	NON RILEVA

	fare Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.	
616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine pe-	616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassun-	NON RILEVA

rentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.	zione della causa. ABROGATO.	
624. Sospensione per opposizione all'esecuzione. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.	624. Sospensione per opposizione all'esecuzione. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.	NON RILEVA
630. Inattività delle parti. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il dispo-	630. Inattività delle parti. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima	NON RILEVA

sto dell'articolo successivo. Dichiarata con ordinanza giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.	udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.	
669-septies. Provvedimento negativo. L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.	669-septies. Provvedimento negativo. L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.	NON RILEVA
669-octies. Provvedimento di accoglimento. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio	669-octies. Provvedimento di accoglimento. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta	NON RILEVA

di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.	giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.	
---	--	--

	702-bis. – Forma della domanda. Costituzione delle parti Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. 702-ter. – Procedimento Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordi-	NON RILEVA
--	---	-------------------

	nanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. 702-quater. Appello L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.	NON RILEVA
--	---	-------------------

		NON RILEVA
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 Vecchio Testo	Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 Nuovo Testo	
23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.	23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.	NON RILEVA

	81-bis. Calendario del processo Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.	NON RILEVA
	103-bis. Modello di testimonianza La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta	NON RILEVA

	di bollo e da ogni diritto.	
104. Mancata intimazione ai testimoni. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.	104. Mancata intimazione ai testimoni. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.	NON RILEVA
118. Motivazione della sentenza. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.	118. Motivazione della sentenza. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.	NON RILEVA
152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare,	152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della	NON RILEVA

nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.	pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.	
■	186-bis. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.	NON RILEVA
Altre modifiche Ante Riforma	Altre modifiche Post Riforma	
3, Legge 102/2006 Disposizioni processuali. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.	ABROGATO	NON RILEVA

RITO SOCIETARIO <i>ex</i> artt. 1 – 33, d.lgs. 5/2003	ABROGATO	NON RILEVA
23, legge 24 novembre 1981, n. 689. Giudizio di opposizione. Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Omissis	23, legge 24 novembre 1981, n. 689. Giudizio di opposizione. Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Omissis	IN EVIDENZA
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile 11, legge 12 giugno 1984, n. 222. Limite alla presentazione di nuove domande. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.	<i>L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.</i>	NON RILEVA

	art. 59, L. n. 69/2009. Decisione delle questioni di giurisdizione 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di Cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.	RILEVA
--	---	---------------

Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267 125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Omissis	Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267. 125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma. Omissis	NON RILEVA
---	--	-------------------

Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267. 128. Approvazione del concordato. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.	Legge Fallimentare. R.D. 16 marzo 1942, n.267. 128. Approvazione del concordato. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.	NON RILEVA
	62, L. 69/2009. Inserimento artt. 2668-bis e 2668-ter, Codice Civile 2668-bis. Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda	NON RILEVA

	giudiziale. La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi. 2668-ter. Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.	
	55, L. n. 69/2009. Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato 1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validità dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla	RILEVA

	previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
	58, L. n. 69/2009. Disposizioni Transitorie 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-<i>bis</i> e 2668-<i>ter</i> del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di	RILEVA

	entrata in vigore della presente legge.	
--	---	--